

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Bernard Lehmann  
Direttore  
Ufficio federale dell'agricoltura  
Mattenhofstrasse 5  
3003 Berna

Invio per posta elettronica a  
[schriftgutverwaltung@blw.admin.ch](mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch)

### Indagine conoscitiva sul pacchetto di ordinanze agricole 2016

Egregio Direttore Lehmann,

con piacere prendiamo posizione sull'indagine conoscitiva citata a margine. Come da vostra richiesta, le nostre considerazioni sono riprese nelle tabelle da voi messe a disposizione, spedite per posta elettronica su file word.

Al fine di facilitarvi il compito di analisi delle differenti risposte ottenute, avendo contribuito a redigere la presa di posizione della KOLAS, alcune delle nostre osservazioni sono formulate in lingua tedesca.

Ci siamo inoltre permessi di riprendere nella lingua originale le osservazioni ai singoli articoli relativi alla revisione GUB/GGA dei chimici cantonali di cui condividiamo le perplessità in relazione alla sovrapposizione del diritto alimentare con quanto proposto nella modifica.

Questa modifica di ordinanze agricole, oltre a cambiamenti puntuali resisi necessari per adempiere richieste del Parlamento o esigenze tecnico-amministrative, persegue anche l'obiettivo di raggiungere una semplificazione amministrativa in risposta alle critiche espresse da gestori di aziende agricole e organi esecutivi sul crescente onere amministrativo generato dall'attuazione della politica agricola (PA) 2014-2017.

Osserviamo però, pur considerando favorevolmente gli sforzi da voi profusi, che per risolvere veramente il problema andrebbe rivista l'attuale impostazione della PA. L'attuale regolamentazione infatti appare troppo articolata, complessa da amministrare e anche parzialmente di difficile comprensione.

Una revisione più estesa potrebbe chiaramente essere attuata solo in previsione della prossima tappa (PA 2018-2021), ma si giustificerebbe con la necessità di introdurre anche cambiamenti più sostanziali per correggere gli effetti negativi dell'attuale PA.

Ad esempio nella nostra realtà cantonale avvertiamo un accrescimento delle difficoltà economiche per le aziende di media grandezza orientate alla produzione di latte delle zone di montagna.

L'attuale sistema dei pagamenti diretti penalizza spesso questa tipologia di aziende che hanno il merito di gestire ottimamente le superfici verdi poiché per coprire il loro fabbisogno di foraggio procedono allo sfalcio ripetuto dei fondi fertilizzandoli con i concimi aziendali e mantenendoli puliti. Inoltre, esse assicurano anche la gestione dei pascoli sugli alpeggi. Contemporaneamente queste aziende creano un importante indotto economico locale attraverso il valore aggiunto dei prodotti trasformati e le prestazioni da terzi rappresentate dai fornitori di mezzi di produzione e di servizi all'azienda. Questa tipologia di azienda adempie idealmente l'obiettivo costituzionale di garantire un'occupazione decentrata del territorio e l'approvvigionamento della popolazione. Siamo convinti che questo tema meriti un approfondimento, tenuto segnatamente conto anche degli interventi nell'ambito dello sviluppo economico delle zone periferiche.

Ringraziandovi per l'attenzione e la sensibilità che vorrete dimostrare verso le osservazioni espresse dal nostro Cantone, ricordiamo che i responsabili della Sezione dell'agricoltura rimangono volentieri a vostra disposizione.

Voglia accogliere, egregio Signor Lehmann, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Allegato:

- risposta all'indagine conoscitiva sul pacchetto di ordinanze agricole 2016

Copia:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Laboratorio cantonale (dss-lc@ti.ch)
- Delegato per le relazioni confederali (delegato.berna@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch).
- Pubblicazione in Internet

# Anhörung zum Agrarpaket 2016

## Audition sur le train d'ordonnances 2016

### Consultazione sul pacchetto di ordinanze 2016

Organisation / Organizzazione	Repubblica e Cantone Ticino
Adresse / Indirizzo	Consiglio di Stato del Cantone Ticino 6501 Bellinzona
Datum, Unterschrift / Date et signature / Data e firma	

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [schriftgutverwaltung@blw.admin.ch](mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch).

**Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.**

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [schriftgutverwaltung@blw.admin.ch](mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch). Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [schriftgutverwaltung@blw.admin.ch](mailto:schriftgutverwaltung@blw.admin.ch). Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.

## **Inhalt / Contenu / Indice**

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali .....	3
BR 01 GUB/GGAVerordnung / Ordonnance sur les AOP et les IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) .....	4
BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13).....	6
BR 03 Einzelkulturbeitragsverordnung / Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières / Ordinanza sui contributi per singole colture (910.17) .	11
BR 04 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91) .....	12
BR 05 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01).....	14
BR 06 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (916.121.10) .....	15
BR 07 Obstverordnung / Ordonnance sur sur les fruits / Ordinanza sulla frutta (916.131.11) .....	16
BR 08 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) .....	17
BR 09 Verordnung über die Marktbeobachtung / Ordonnance sur l'observation du marché / Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo (942.31).....	18
WBF 01 Verordnung über die Kontrolle der GUB und GGA / Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP / Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP (910.124) .....	19
WBF 02 Anhang 1 der Agrareinfuhrverordnung / Annexe 1 de l'ordonnance sur les importations agricoles / Allegato 1 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (916.01).....	20
BLW 01 VEAGOG-Freigabeverordnung / Ordonnance sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP / Ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF (916.121.100) .....	21

## Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

Questa modifica di ordinanze agricole, oltre alle modifiche puntuali rese necessarie per adempiere richieste del parlamento o altre esigenze tecniche amministrative, persegue anche una semplificazione amministrativa in risposta alle critiche espresse da gestori di aziende agricole e organi esecutivi sul crescente onere amministrativo generato dall'attuazione della politica agricola (PA) 2014-2017.

Nonostante lo sforzo in corso per raggiungere questo obiettivo, entrando nel merito della questione ci si rende conto che per risolvere veramente il problema andrebbe rivista l'attuale impostazione della PA perché troppo articolata, complessa da amministrare e anche parzialmente di difficile comprensione. Questo passo che chiaramente potrebbe essere attuato solo in previsione della prossima tappa (PA 2018-2021) e si giustificerebbe con la necessità di introdurre anche cambiamenti più sostanziali per correggere gli effetti negativi della nuova PA. Ad esempio nella nostra realtà cantonale avvertiamo un accrescimento delle difficoltà economiche per le aziende di media grandezza orientate alla produzione di latte delle zone di montagna. L'attuale sistema dei pagamenti diretti penalizza spesso questa tipologia di aziende che hanno il merito di gestire ottimamente le superfici verdi poiché per coprire il loro fabbisogno di foraggio procedono allo sfalcio ripetuto dei fondi fertilizzandoli con i concimi aziendali e mantenendoli puliti. Inoltre assicurano anche la gestione dei pascoli sugli alpeggi. Contemporaneamente queste aziende creano un importante indotto economico locale attraverso il valore aggiunto dei prodotti trasformati e le prestazioni da terzi rappresentate dai fornitori di mezzi di produzione e di servizi all'azienda. Questa tipologia di azienda adempie idealmente l'obiettivo costituzionale di garantire un'occupazione decentrata del territorio e l'approvvigionamento della popolazione. Siamo convinti che questo tema meriti un approfondimento considerati anche gli interessi in gioco in relazione allo sviluppo economico delle zone periferiche e alle esigenze di eseguire dei risparmi da parte della Confederazione nei prossimi anni.

**BR 01 GUB/GGAVerordnung / Ordonnance sur les AOP et les IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12)**

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

Wir unterstützen die Vereinfachung des Systems zur Akkreditierung, weil damit eine Harmonisierung mit der Bio- und der Berg- und Alp-Verordnung erfolgt und die Vereinfachung zu Kosteneinsparungen führen. Wir unterstützen auch die Stellungnahme von Verband der Kantonschemiker der Schweiz.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 19 abs. 2 lett. a	<i>Es ist nicht klar was man mit</i> "... und über einen Massnahmenplan, der bei Feststellung von Unregelmässigkeiten zur Anwendung kommt;"	Wenn man mit Massnahmenplan ein Sanktionsschema meint, diesen sollte durch die zuständige Bundesbehörde (BLW) genehmigt sein, so dass für gleiche Produkte nicht verschiedene Sanktionsschema gelten. Alle Zertifizierungsstellen sollten die gleiche Massstäbe anwenden und nicht leichtere Sanktionen anwenden um Kunden nicht zu verlieren. (siehe auch art. 21a abs. 5)
Art. 19a	2 Die ausländischen Zertifizierungsstellen müssen insbesondere: a. die Anforderungen nach Artikel 19 Absatz 2 erfüllen; b. die relevante schweizerische Gesetzgebung kennen; c. eine Akkreditierte Niederlassung in der Schweiz haben und alle Daten und Dokumente in der Schweiz halten;	Falls Problemen auftauchen, wird es für Schweizer Behörde und für Kunden sehr schwierig sein Ihre Rechte durchzusetzen. Wenn es dazu kommt dass die Anerkennung entzogen wird, ist es so wie so zu spät und der Schaden wird schon angerichtet sein!
Art. 21 Abs. 1	Anpassung Art. 21 Abs. 1: Das BLW vollzieht diese Verordnung wenn es sich nicht um Lebensmittel handelt. Falls es sich um Lebensmittel handelt, vollzieht das BLW diese Verordnung unter Vorbehalt von Art. 21c.	Durch den Einbezug waldwirtschaftlicher Produkte wird es möglich, dass verarbeitete waldwirtschaftliche Erzeugnisse mit geschützter Bezeichnung der Lebensmittelgesetzgebung unterstehen (z.B. ein Brotbrett aus Holz mit geschützter Herkunftsbezeichnung). Ein Vollzug durch das BLW nach der Landwirtschaftsgesetzgebung ist in solchen Fällen kaum möglich.
Art. 21 abs. 2 lett. b	Vollzug durch das BLW ... 2 Es wird zudem beauftragt	Es ist nicht klar um welche Verstösse und Sanktionen geht.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	b. die festgestellten Verstösse und die verhängten Sanktionen zu erfassen;	Die von Zertifizierungsstellen oder die von Produzenten?
Art. 21c Abs. 1	Art. 21c Abs. 1 ist folgendermassen anzupassen: Die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle vollziehen die Bestimmungen in Abschnitt 3 zu landwirtschaftlichen Erzeugnissen und verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.	Der Vollzug des Schutzes durch die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle von verarbeiteten waldwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in den Geltungsbereich der Lebensmittelgesetzgebung fallen (Gebrauchsgegenstände, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Spielzeug, Scherzartikel, Zündhölzer...), muss ausgeschlossen werden.
Art. 21c Abs. 2	Art. 21c Abs. 2 ist folgendermassen anzupassen: Sie melden dem BLW die festgestellten Unregelmässigkeiten in der Produktion von Erzeugnissen mit geschützter Bezeichnung oder daraus hergestellter Erzeugnisse.	Die Meldepflicht ist zu präzisieren. Eine Meldung an die Zertifizierungsstelle und die Gruppierung ist in den meisten Fällen nicht möglich, da eine missbräuchliche Verwendung einer geschützten Bezeichnung keine Zusammenhang mit der Zertifizierungsstelle und der Gruppierung hat. Die Meldepflicht an das BLW ist so anzupassen, dass nur diejenigen Fälle gemeldet werden müssen, in denen die betroffenen Betriebe Ihrer Verpflichtung zur Verwendung einer geschützten Bezeichnung nicht nachkommen (vgl. allg. Bemerkungen).
Art. 21c	Art. 21c Vollzug durch die Kantone 1 Die Organe der kantonalen Lebensmittelkontrolle vollziehen Abschnitt 3 gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.	Es wäre Vorteilhaft die durch art. 182 abs 2 des Landwirtschaftsgesetz genannte "Zentralstelle zur Ermittlung von Zuwiderhandlungen" zu aktivieren, so dass sie diese Aufgaben übernimmt und die Lebensmittelkontrollorgane entlasten kann.

**BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)**

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

Accanto alle osservazioni ai singoli articoli, come già segnalato in precedenti occasioni, vogliamo fare rimarcare che il nuovo contributo per la biodiversità per le aziende d'estivazione introdotto con la PA 2014/17 discrimina le superfici poste su terreni acidi ed esposti a sud che, nonostante siano gestiti in modo estensivo come in generale avviene per tutte le superfici alpestre ticinesi, non adempiono le condizioni richieste a livello di specie botaniche. Questi criteri andrebbero quindi rivisti in funzione dei limiti naturali determinati dai sottosuoli e dalla roccia madre.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 14 cpv. 1 <sup>bis</sup>	Stralciare	Nell'ottica di una semplificazione amministrativa proponiamo di stralciare tale regola. Grazie ai progetti d'interconnessione va raggiunta per le singole zone di produzione, eccetto le zone 53 e 54, una quota minima di SPB (cfr. Allegato 4, cifra 2.2. lett.c). Ciò rende superfluo il nuovo cpv. 1 <sup>bis</sup> . Con l'attuale evoluzione delle aziende il limite dei 15 km sta scomparendo.
Art. 17 cpv. 2 e 3 risp.  Allegato 1, N. 5.1.2	<del>Se non può essere rispettato il termine del 1° settembre o del 15 settembre segnatamente a causa di un raccolto tardivo o di un trattamento contro le malerbe</del> , occorre seminare la coltura intercalare o il sovescio invernale entro il 30 settembre. La copertura del suolo della superficie in questione o di un'altra superficie almeno della stessa dimensione con coltura intercalare o sovescio invernale deve essere mantenuta almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente.	Visto lo stralcio dei termini va adeguato la cifra 5.1.2 dell'allegato 1
Art. 36	Mantenere il cpv. 1 attuale.	Si è da poco uniformata la procedura di calcolo per il bilancio dei concimi aziendali. Non è per niente opportuno un cambiamento in quest'ambito.  La soluzione proposta a nostro avviso non è stata studiata in modo sufficientemente approfondito e chiediamo quindi d'effettuare un esame più approfondito della problematica.



<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
		<p>Infatti, la norma in esame impone all'allevatore di dichiarare, entro fine settembre, quante bestie avrà tenuto in media in azienda per tutto l'anno (non ancora terminato). Tra assenze per l'estivazione, i dubbi sul come calcolarle, l'evoluzione dell'età degli animali (categorie) nonché il periodo dell'anno non ancora trascorso, si otterranno dati poco affidabili. Di conseguenza appare opportuno ritardare l'introduzione di questa norma prevedendo la registrazione di tutti gli ungulati in BDTA. Per conigli, pollame e suini ci si dovrà comunque basare su altri sistemi, ancora da valutare.</p>
<p>Art. 36 cpv. 2</p>		<p>Auspichiamo che il rilevamento degli equini tramite la BDTA non comporti oneri supplementari per correzioni manuali e che l'importazione dei dati possa avvenire senza problemi e dopo i dovuti test.</p>
<p>Art. 36 cpv. 4 lett. b e cpv. 5</p>	<p>Mantenere il cpv. 4 attuale.</p> <p>Si prega di valutare meglio la proposta prima di introdurla.</p>	<p>Vedi commento art. 36.</p>
<p>Art. 57 cpv. 3</p> <p>Art. 62 cpv. 3bis</p> <p>Versione italiana</p>	<p>Riformulazione:</p> <p>Se le aliquote di contribuzione (contributo del livello qualitativo I o II) vengono ridotte, il gestore può, nell'anno della riduzione delle aliquote, rinunciare ad un'ulteriore partecipazione interrompendo senza ripercussioni finanziarie la durata di gestione prevista dai capoversi precedenti.</p>	<p>La formulazione attuale potrebbe lasciar credere che il produttore possa rinunciare al programma solo per l'anno di riduzione delle aliquote.</p>

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 97 cpv. 1	Mantenere il cpv. attuale nel caso in cui l'art 36 non dovesse essere modificato.	Auspichiamo il mantenimento della prassi attuale, consolidata pure presso gli agricoltori.
Art. 99	Mantenere i capoversi attuali nel caso in cui l'art 36 non dovesse essere modificato.	Cfr. osservazioni agli art. 36 e 97.
Art. 100 cpv. 2	Abrogare	Semplificazione amministrativa. Modifiche puntuali possono e devono sempre essere notificate.
Art. 115c cpv. 1	Stralciare.	Auspichiamo il mantenimento della prassi attuale, consolidata pure presso gli agricoltori.
Art. 115c cpv. 4	Riformulazione:  Fino all'anno di contribuzione 2019 compreso i Cantoni possono registrare le superficie, la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando i prodotti attualmente già in uso.	È importante evitare ulteriori carichi amministrativi, segnatamente in presenza di possibilità di semplificazione.
Art. 115c cpv. 5	Capoverso inutile	Capoverso superfluo, che potrebbe peraltro complicare ulteriormente l'applicazione di norme già di per sé complesse.  V'è pure la possibilità di creare insicurezza giuridica su decisioni già cresciute in giudicato.
Allegato 1 N. 2.1.2	Mantenere il testo attuale nel caso in cui l'art 36 non dovesse essere modificato.	Auspichiamo il mantenimento della prassi attuale, consolidata pure presso gli agricoltori.
Allegato 1, N. 5.1.2	<del>Se non può essere rispettato il termine del 1° settembre o del 15 settembre segnatamente a causa di un raccolto tardivo o di un trattamento contro le malerbe, occorre seminare la coltura intercalare o il sovescio invernale entro il 30 settembre. La copertura del suolo della superficie in que-</del>	Visto lo stralcio dei termini va adeguato la cifra 5.1.2 dell'allegato 1.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>						
	stione o di un'altra superficie almeno della stessa dimensione con coltura intercalare o sovescio invernale deve essere mantenuta almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente.							
Allegato 2 N. 3	Mantenere il testo attuale.	Semplificazione amministrativa. Suddivisioni troppo dettagliate.						
Allegato 3 punto 5	Abrogare	Con la geoinformazione diventa possibile gestire precisamente la tematica.						
Allegato 4 N. 12.1.8	Riformulazione:  Per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi, ad esclusione dei castagni, va rispettata una distanza minima di 10 metri a partire dal tronco rispetto a margini del bosco, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché corsi d'acqua.	I castagni nelle selve castanili si trovano nel bosco. Non ha senso che sia richiesta la distanza minima di 10 m rispetto al margine del bosco, siepi, boschetti campestri e rivieraschi o corsi d'acqua visto che non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari!						
Allegato 4 N. 12.1.8	La superficie con alberi da frutto ad alto fusto, ad esclusione delle selve castanili, deve essere combinata localmente con un'altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo.	Le selve castanili sono bosco per cui non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e concimi. Pertanto il sottobosco è equiparabile ad un prato o un pascolo estensivo anche se va dichiarato come coltura perenne.						
Allegato 7 N. 6.3.3	Mantenimento	Misura solo per nuovi acquisti.						
Allegato 8 N. 2.1.7 lett. c	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Lacuna</th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sfalcio insufficiente</td> <td>600 fr./ha x superficie interessata</td> </tr> <tr> <td>Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (&lt;50 per cento della superficie)</td> <td>300 fr./ha x superficie interessata</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna	Riduzione	Sfalcio insufficiente	600 fr./ha x superficie interessata	Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (<50 per cento della superficie)	300 fr./ha x superficie interessata	Completamento per la spollonatura e per erbicidi e concimazione in analogia ai N. 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7
Lacuna	Riduzione							
Sfalcio insufficiente	600 fr./ha x superficie interessata							
Rimozione dei ricci di castagna e raccolta del fogliame insufficienti (<50 per cento della superficie)	300 fr./ha x superficie interessata							

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	<p>Spollonatura e rimozione insufficiente del legno morto      300 fr./ha x superficie interessata</p> <p>Diradamento e semina insufficienti      100 fr./ha x superficie interessata</p> <p>Impiego erbicidi o concimazione      600 fr./ha x superficie interessata</p> <p>Deposito di concimi      15 fr./m, min. 200 e max. 2000 fr.</p> <p>Piani della superficie mancanti      50 fr. per documento*</p>	
	<p>* Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente</p>	



**BR 04 Landwirtschaftliche Begriffsverordnung / Ordonnance sur la terminologie agricole / Ordinanza sulla terminologia agricola (910.91)**

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

In particolare si è contrari all'abolizione delle Unità di produzione.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 6	Mantenimento delle "Unità di produzione" come concetto.	Le unità di produzione sono, volenti o nolenti, una realtà. Voler abolire questa nozione a livello legislativo potrebbe giusto complicare la questione piuttosto che semplificarla.
Art. 6 cpv. 1	Constatiamo che non esiste una definizione per le aziende amatoriali che non costituiscono impresa perché non perseguono uno scopo economico ma che devono comunque essere rilevate in AGIS!	Parrebbe sufficiente che per Agis venisse creato un codice ad hoc per identificare queste unità amatoriali (nota bene che non sono delle Tierhaltung) per differenziarle meglio dalle imprese riconosciute.
Art. 6 cpv. 4	Una stalla di un'altra azienda può essere computata come parte dell'azienda se è stata presa in affitto o in ...	La formulazione in italiano non è molto felice. Comprendiamo che sia difficile trovarne una migliore ma chiediamo di valutare la nostra proposta.
Art. 11 nur für die Italienische Version.	Sostituire il termine "Azienda detentrica di animali" con una delle seguenti varianti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità detentrica di animali</li> <li>- Unità con animali</li> <li>- Tenuta di animali</li> <li>- Struttura detentrica di animali</li> <li>- Struttura con animali</li> </ul>	Il termine in italiano "Azienda detentrica di animali" non è felice perché richiama la nozione di Azienda che non figura né in francese (unité d'élevage), né in tedesco (Tierhaltung). Oltre a ciò il termine entra in conflitto con l'art. 30a che ne chiederebbe il riconoscimento, ciò che non è il caso per le versioni tedesca e francese!  Se approvata questa modifica è anche da apportare all'Ordinanza sugli effettivi massimi e all'Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame (vedi oltre).

<b>Artikel, Ziffer (Anhang)</b> <b>Article, chiffre (annexe)</b> <b>Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 11	<p>Vorschlag abs. 1 + 2:</p> <p>"Als Tierhaltung gelten alle Stallungen, Einrichtungen, Weideunterständen oder Weidstadeln, die innerhalb einer Distanz von höchstens 6 km liegen und die vom gleichen Betrieb abhängig sind oder durch den gleichen Bewirtschafter genützt werden, zum regelmässigen Halten von Tieren."</p> <p>abs. 1 + 2 bleiben wie vom BLW vorgeschlagen</p>	<p>Die Beschreibung einer Tierhaltung ist nach unseren Erfahrungen zu wenig flexible. In der Praxis gibt es Tierhalter die weder eine Stallung oder eine richtige Einrichtung haben, und trotz dem Gesetz konform regelmässig Tiere wie Pferde, Lama, Hirsche, Alpakas und so weiter halten, und für denen wir eine TVD Nummer anfordern müssen. Sollten wir buchstäblich den Artikel so anwenden wie es geschrieben ist, dann könnten wir solche Tierhaltungen nicht registrieren. Viele haben nur Weideunterständen.</p>
Ordinanza sugli effettivi massimi Art. 10 cpv. 2 lett. f Art. 12 cpv. 2	<p>Solo testo in italiano:</p> <p>sostituire il termine "azienda detentrica di animali" con la definizione che sarà stata scelta per l'art. 11 (vedi sopra)</p>	
Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame Allegato n. 4 lett. c	<p>Solo testo in italiano:</p> <p>sostituire il termine "azienda detentrica di animali" con la definizione che sarà stata scelta per l'art. 11 (vedi sopra)</p>	









**BR 08 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1)**

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

Semplificare l'onere amministrativo per i Cantoni, ad esempio fissando dei limiti ragionevoli per i censimenti di volatili.

<b>Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe) Articolo, numero (allegato)</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 1 cpv. 2		Nutzung von Equiden Daten nur wenn der Tierhalter die Möglichkeit hat die Daten in Agate selbst zu registrieren.  Die Regel von 1 Monat Toleranz für Abwesenheiten der Equiden sollte nicht mehr gegeben sein.
Art. 1 cpv. 2 lett a cifra 3	Proposta di modifica:  il pollame domestico a partire da 50 unità, ad eccezione degli animali da zoo di questa specie;	Creare un sistema destinato a censire annualmente chi detiene anche una sola gallina (spesso persone anziane) non si giustifica. In caso di pericolo sanitario la banca dati non sarebbe completa e i comuni dovrebbero ancora andare a identificare tutti i tenutari presenti sul loro territorio. Per questo motivo, si propone per la banca dati di limitare il rilevamento annuale solo a chi tiene più di 50 animali.
Art. 1 Abs. 2 a cif. 3	Vorschlag  Hausgeflügel ab 50 stücke, ausgenommen für Zootiere dieser Gattung	LWämter haben keine Mitteln und Zeit jeder Hühnerhalter nachzurennen; ein wenig Vernunft ist angebracht.







